



SENT. 193/2024

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

in composizione monocratica in persona del Giudice dr. Giuseppe Vella, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso rubricato al n. **23654** del registro di segreteria, istruttoria n. 906/2022/PAL, depositato in data 09 aprile 2024, con cui la Procura regionale ha chiesto al Giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, di voler fissare con proprio decreto nei confronti dell'economo della società "Ascoli Reti gas" s.r.l., individuato nella sig.ra Giuseppina TUMBARELLO, nata il 19.12.1959 ad Ascoli Piceno (c.f. TMBGPP59T59A462C), un termine perentorio, decorrente dalla legale conoscenza dell'adottando decreto, per la presentazione al Comune di Ascoli Piceno del conto giudiziale inerente alla propria gestione per l'esercizio finanziario 2020 (periodo 1.4.2020 - 31.12.2020), disponendo, contestualmente, l'obbligo, a suo carico, di dare tempestiva notizia a questa Sezione Giurisdizionale dell'avvenuta presentazione dei conti medesimi.

Ciò, con la contestuale richiesta di applicazione di una sanzione pecuniaria, prevista dall'art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016, nel caso di grave e ingiustificata omissione del deposito dei

	conti entro il termine predetto.	
	VISTO il ricorso introduttivo del giudizio;	
	ESAMINATI gli atti e i documenti di causa;	
	VISTI gli articoli 141, 142, 143 e 144 del codice di giustizia contabile;	
	UDITO nella Camera di Consiglio del 11 dicembre 2024, con	
	l'assistenza del Segretario dr.ssa Milena Posanzini, il rappresentante	
	del Pubblico Ministero nella persona del dr. Cirillo Giovanni; assenti la	
	parte e l'Amministrazione.	
	FATTO e DIRITTO	
	1. Con il ricorso in epigrafe, la Procura Regionale ha formulato al	
	giudice monocratico designato dal Presidente della Sezione	
	Giurisdizionale istanza per la fissazione di un termine per la	
	presentazione del conto giudiziale sopra indicato.	
	Con decreto n. 75/2024 di questo Giudice, è stato fissato il termine per	
	la resa del conto giudiziale sopra indicato.	
	Il Comune di Ascoli Piceno ha trasmesso, tramite l'applicativo DAeD,	
	n. 62857 del 12.09.2024, i conti in questione, il relativo provvedimento	
	di parifica ed approvazione, unitamente al parere dell'organo di	
	revisione interna.	
	2. In data 20.11.2024, DAeD n. 69797, l'agente contabile Tumbarello	
	Giuseppina ha presentato una memoria difensiva con la quale	
	evidenzia da una parte che non rivestirebbe la qualifica di agente	
	contabile, non avendo la possibilità di esercitare i diritti di socio,	
	dall'altra chiede il discarico del conto , disponendo la compensazione	
	delle spese.	
	2	

3. Nella camera di consiglio odierna, il Pubblico ministero ha concluso per l'estinzione del giudizio di resa con successivo discarico dell'agente contabile.

4. Dalla disamina degli atti, il conto giudiziale depositato dall'agente contabile risulta parificato e corredato del parere dell'organo di revisione interno.

5. Pertanto, per evidenti ragioni di economia processuale, tenuto conto anche di quanto sancito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071), unitamente a quanto statuito da questa Sezione secondo la quale il giudizio per resa di conto *"....seppur caratterizzato da tale strumentalità rispetto al giudizio di conto vero e proprio, nondimeno tale procedimento ha natura giurisdizionale, la quale è ritraibile dalle norme che lo regolamentano in tutte le sue fasi e che, in particolare, determinano la sua definizione mediante la pronuncia di una sentenza, immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all'esito di un'udienza pubblica (art. 144 c.g.c.). Tale forma di definizione del giudizio per resa di conto, alla luce delle disposizioni di cui agli artt. 141 e ss. del c.g.c., non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto che il giudice monocratico andrà ad assumere, in quanto dalla lettura dell'art. 144 non possono ricavarsi eventuali differenziazioni (in termini di definizione del giudizio) tra un decreto che accolga il ricorso ovvero lo rigetti."* (cfr. Sez. giurisdiz. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), deve procedersi, ai sensi dell'art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.

	Alla luce di quanto sopra esposto, anche a seguito delle richieste formulate in giudizio dalle parti, questo Giudice ritiene che, ferme ed impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c., deve procedersi, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio, con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Tenuto conto che della mancanza di contraddittorio nel presente giudizio per resa del conto non vi è luogo a provvedere sulle spese.	
	PQM	
	La Corte dei conti	
	Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche	
	definitivamente pronunciando	
	- dichiara estinto il giudizio per la resa del conto in epigrafe, per cessata materia del contendere nei termini di cui in motivazione.	
	Nulla per le spese.	
	Rimette gli atti al Magistrato relatore dei conti giudiziali.	
	Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.	
	Così deciso in Ancona nella Camera di consiglio del 11 dicembre 2024.	
	Il Giudice monocratico	
	(Giuseppe Vella)	
	f.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria in data 23/12/2024 Il funzionario amministrativo dott.ssa Milena Posanzini (fto digitalmente)	
	4	